

Codice A1705C

D.D. 15 dicembre 2025, n. 1220

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 - Modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze relative agli interventi: SRA22-ACA22 (DD n. 968 del 9 dicembre 2024), SRA06-ACA6 (DD n. 1007 del 16 dicembre 2024) e SRA03-ACA3, Azione 2 (DD n. 327 del 30 aprile 2024)



ATTO DD 1220/A1705C/2025

DEL 15/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 – Modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze relative agli interventi: SRA22-ACA22 (DD n. 968 del 9 dicembre 2024), SRA06-ACA6 (DD n. 1007 del 16 dicembre 2024) e SRA03-ACA3, Azione 2 (DD n. 327 del 30 aprile 2024)

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i., reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) con il finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia:
 - è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2025)8022 del 27 novembre 2025;
 - è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e
 - per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:
 - è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 ed in ultimo, a seguito di modifica, con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento all'ultima versione del PSP vigente;

- prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA;

tenuto conto dell'articolo 12 del del Reg. (UE) n. 2021/2115 che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

evidenziato che il reg. (UE) n. 2021/2116 ordina agli Stati membri di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare nei seguenti articoli:

- articolo 57 “Disposizioni specifiche per il FEASR”, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;
- articolo 59 “Tutela degli interessi finanziari dell'Unione” che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:
 - ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
 - prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
 - imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
 - recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Visti, nell'ambito degli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA) (in taluni casi suddivisi in azioni), selezionati dall'Amministrazione regionale, i seguenti interventi:

- SRA22-ACA 22 - Impegni specifici risaie,
- SRA06-ACA6 - Cover crops,
- SRA03-ACA3 azione 2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage;

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

richiamati i seguenti provvedimenti nazionali in merito al sistema sanzionatorio:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M.) 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;
- in particolare l'articolo 12 del citato (D.M.) 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:
 - le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
 - i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
 - i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
 - ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
 - eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19 aprile 2024 e s.m.i. che:

- ha delineato la disciplina regionale (Allegato A) per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;
- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

dato atto delle disposizioni approvate con provvedimenti della Dirigente del Settore A1705B in riferimento agli interventi:

- SRA22-ACA22 mediante la Determinazione dirigenziale (DD) n. 968 del 9 dicembre 2024 con l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale;
- SRA06-ACA6, mediante la DD n. 327 del 30 aprile 2024, Allegato 4, parte integrante e sostanziale, in seguito sostituito integralmente dall'Allegato 2 della DD n. 1007 del 16 dicembre 2024;
- SRA03-ACA3, azione 2, mediante la DD n. 327 del 30 aprile 2024, Allegato 2, parte integrante e sostanziale;

tenuto conto:

- della richiesta da parte dei funzionari istruttori che hanno applicato, alle inadempienze riscontrate nel corso dell'anno 2024, le specifiche penalità (riduzioni ed esclusioni), di poter disporre di un

maggior livello di dettaglio per gli interventi SRA03-ACA3 (Azione 2) e SRA06-ACA6;

- delle disposizioni applicative per le domande di pagamento approvate con la D.D. n. 220/A1705B/2024 del 13 marzo 2025 e s.m.i., che richiedono ai beneficiari del sostegno dell'intervento SRA22-ACA22 Azione 1, di comunicare all'Ente istruttore l'inizio della semina in acqua;

dato atto che i dispositivi della DD n. 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024, come modificata dalla D.D. n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024, e della DD n. 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024 prevedono la possibilità per il Settore competente della Direzione agricoltura e cibo, di modificare o integrare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo del Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

per quanto detto, ritenuto opportuno:

- per l'intervento SRA22-ACA22: configurare le penalità da applicare a decorrere dall'annualità di impegno 2025, in caso di inadempienze compiute in merito alla comunicazione di inizio della semina in acqua, mantenendo in vigore, per l'annualità di impegno 2024, le disposizioni approvate nell'Allegato 1 alla DD 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024;
- per l'intervento SRA06-ACA6: modificare l'Allegato 2 della DD n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2025, mantenendo in vigore, per le annualità di impegno 2023 e 2024, le disposizioni approvate nell'Allegato 2 alla DD n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024 ;
- per l'intervento SRA03-ACA3 (Azione 2): modificare l'Allegato 2 della DD n. 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024;

stabilito di modificare e approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni relativi agli interventi SRA22-ACA22, SRA06-ACA06 e SRA03-ACA03 (Azione 2), contenute nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1, in merito all'intervento SRA22-ACA22, in sostituzione dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2025, fermo restando che per l'annualità di impegno 2024 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024;
- Allegato 2, in merito all'intervento SRA06-ACA6 in sostituzione dell'Allegato 2 alla D.D. n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2025, fermo restando che per le annualità di impegno 2023 e 2024 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024;
- Allegato 3, in merito all'intervento SRA03-ACA3 (Azione 2), in sostituzione dell'Allegato 2 alla D.D. n. 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative"

in merito al contenuto degli Allegati 1, 2 e 3:

- sentiti, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, i referenti dell'Organismo Pagatore Arpea in data 12 novembre 2025 e tenuto conto che non hanno formulato osservazioni;
- consultati il 7 agosto 2025 i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie degli interventi in oggetto, che hanno formulato osservazioni nel corso di un incontro in data 6 novembre 2025, di cui si è tenuto conto in parte;

dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato:

- nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/> in quanto può determinare una riduzione del pagamento fino alla totale esclusione dal sostegno,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte";

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

verificata, infine, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento alle riduzioni o esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni relativi agli interventi SRA22-ACA22, SRA06-ACA6 e SRA03-ACA3 (Azione 2), di cui al vigente PSP 2023-2027 ed al CSR 2023-2027 del Piemonte (nelle more dell'adeguamento al PSP):

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed in particolare:

- l'Allegato 1, relativo all'intervento SRA22-ACA22, in sostituzione dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2025, fermo restando che per l'annualità di impegno 2024 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 968 del 9 dicembre 2024;
- l'Allegato 2, relativo all'intervento SRA06-ACA6, in sostituzione dell'Allegato 2 alla D.D. n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2025, fermo restando che per le annualità di impegno 2023 e 2024 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007/A1705B/2024 del 16 dicembre 2024;
- l'Allegato 3, relativo all'intervento SRA03-ACA3 (Azione 2), in sostituzione dell'Allegato 2 alla D.D. n. 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024;

2) di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente Determinazione potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e sul sito ufficiale della Regione Piemonte nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



SRA22– ACA22 – Impegni specifici risaie

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l'Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno è contestuale alla violazione di una pertinente norma di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Qualora il mancato rispetto di un impegno relativo ad un “Impegno aggiuntivo” comporti anche una riduzione del premio di base, quest'ultimo deve essere considerato già al netto di eventuali riduzioni per il mancato rispetto di impegni specifici e/o per difformità di superfici.

Le seguenti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA22-ACA22 si applicano a partire dall'annualità di impegno 2025, fatto salvo eventuali specifiche riportate nelle note di ciascun elemento di controllo.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

SRA22 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati.
SRA22 – Criteri di ammissibilità	
CR02	Superficie minima coltivata a riso: Azione 1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro; Sotto azione 2.1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro; Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e almeno pari a 1.000 m². Le superfici associate agli impegni della Sottoazione 2.2, a partire dal secondo anno (nell'ambito di domande di pagamento), possono essere già state oggetto di impegno l'anno precedente o, in caso contrario, nell'anno precedente devono essere state coltivate a riso. Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Agricoltori singoli o associati	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR02 <u>Azione 1 e Sotto azione 2.1</u> La superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione / Sotto azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione / Sotto azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR02 <u>Sotto azione 2.2</u> Sono ammissibili: - nel primo anno di impegno, superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, - dal secondo anno di impegno, superfici che l'anno precedente sono state già oggetto di impegno o sono state coltivate a riso, per un'estensione pari almeno a 1.000 m ² .	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Sotto azione	Esclusione delle superfici non coltivate a riso nell'anno precedente e rifiuto del sostegno richiesto se le superfici rimanenti non sono pari ad almeno 1.000 m ²	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione (nel caso di rifiuto del sostegno).	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Sotto azione	Esclusione delle superfici che nell'anno precedente non sono state oggetto di impegno e non sono state coltivate a riso nell'anno precedente e rifiuto del sostegno richiesto se le superfici rimanenti non sono pari ad almeno 1.000 m ²	Ciascuna annualità del periodo di impegno successiva alla prima	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti (nel caso di rifiuto del sostegno).	
Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento, fermo restando il rispetto della superficie minima pari almeno a 1.000 m ²	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento	Sotto azione	Esclusione delle superfici eccedenti la soglia dell'1% della superficie aziendale a riso, fermo restando il rispetto della superficie minima pari almeno a 1.000 m ²	Ciascuna annualità del periodo di impegno		

IMPEGNI

Azione 1 – Semina in acqua

Impegno I1.1	Eseguire la semina in acqua sui terreni oggetto di impegno.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I1.1.A Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'inizio del periodo di semina in acqua e i terreni interessati	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'inizio del periodo di semina, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi (vedasi controllo in loco)</u>
	[Vedasi note (2) e (3) dell'EC I1.1.C]			Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'inizio del periodo di semina, ma prima della fine	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine del periodo di semina	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale di Azione 1	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I1.1.B Copia della Denuncia di superficie investita a riso, inviata all'Ente Nazionale Risi, deve essere trasmessa agli uffici istruttori, tramite la funzione "Comunicazione per invio della documentazione integrativa" entro il termine previsto dal bando. (1)	<u>Amministrativo</u> [Documentale (Copia della Denuncia di superficie investita a riso, inviata all'Ente Nazionale Risi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio - entro i termini - della copia della Denuncia di superficie investita a riso, inviata all'Ente Nazionale Risi	SOI di Azione 1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità <u>Bassa</u> : documentazione inviata dopo i termini previsti dal bando, ma entro il 30° giorno successivo <u>Media</u> : documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo, ma entro il 60° giorno successivo <u>Alta</u> : documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità : come entità Durata : come entità (2)	In caso di mancato invio della documentazione integrativa o incompletezza della documentazione integrativa inviata, si applica l'azione correttiva	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancato riscontro all'azione correttiva	SOI di Azione 1	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento (3)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

(1)
Copia della Denuncia di superficie investita a riso, inviata all'Ente Nazionale Risi, con i dati relativi alla superficie totale investita a riso e quella con "semina in acqua", deve essere trasmessa tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa" di SIAP entro il **31 luglio** di ogni anno del periodo di impegno **o entro il termine ultimo** (comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande di pagamento, qualora tale termine sia successivo alla data del 31 luglio.

(2)
I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

(3)
Nel corso della fase istruttoria verranno messe a confronto le superfici oggetto di impegno (SOI) e di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua con quelle relative alla denuncia all'Ente Nazionale Risi. Se la SOI risultasse superiore a quella oggetto di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua e/o a quella relativa alla denuncia all'Ente Nazionale Risi, il pagamento verrà riconosciuto per la superficie inferiore tra queste due ultime.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I1.1.C Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni in campo (inizio periodo di semina), riferita all'annualità di impegno. (1)	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo; nel caso in cui il richiedente disponga autonomamente dell'acqua, verificare i titoli autorizzativi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale di Azione 1	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi (vedasi controllo in loco)</u>
	(2)			SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI di Azione 1	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	(3)

- (1)**
Nel corso della fase istruttoria verranno messe a confronto le superfici oggetto di impegno (SOI) e di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua con quelle relative alla denuncia all'Ente Nazionale Risi. Se la SOI risultasse superiore a quella oggetto di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua e/o a quella relativa alla denuncia all'Ente Nazionale Risi, il pagamento verrà riconosciuto per la superficie inferiore tra queste due ultime.
- (2)**
Nel controllo in loco deve essere verificato se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria, ma non dispone dei titoli autorizzativi, se su tutta la SOI di Azione 1 è stata effettuata la semina in acqua (e pertanto, non si applicano riduzioni/esclusioni), deve essere fatta segnalazione ad ARPEA per la violazione di condizionalità.
- (3)**
Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”
Verificare la concessione in caso di pozzi, acque sorgive (ivi compresi i fontanili), prelievi di acque superficiali, licenze di attingimento (uso temporaneo).

Sotto azione 2.1 – Realizzazione di un fosso nella camera di risaia

Impegno I2.1.1	Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale.							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.							

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.1.A Il fosso deve essere realizzato all'interno della camera di risaia.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso è stato realizzato all'esterno della camera di risaia	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.1.B Il fosso deve avere sezione trapezoidale.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Realizzazione di fossi a sezione triangolare	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		
I2.1.1.C Il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso coincide con solchi adacquatori o scoline	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I2.1.1.D Il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno, in ognuna delle camere interessate, deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il rapporto fra la lunghezza dei fossi e la SOI è <100 m/ha, per ciascuna camera di risaia interessata dalla Sotto azione	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello ricalcolato nel rispetto del rapporto di 100 m lineari di fosso accertati per ettaro di risaia		
					Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.1, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.1.E Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1) almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità; 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità; 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	I2.1.1.E.1 Per i fossi di cui ai punti 2) e 3): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a quelle previste dal bando, ma comunque di dimensioni almeno pari a quelle previste dal bando per il fosso di cui al punto 1)	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello previsto per il fosso di cui al punto 1) (A)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media			
				I2.1.1.E.2 Per i fossi di cui ai punti 2) e 3): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori anche a quelle previste dal bando per il fosso di cui al punto 1)	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: alta Durata: media		
				I2.1.1.E.3 Per i fossi di cui al punto 1): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a quanto previsto dal bando, ma di dimensioni pari ad almeno 40 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e/o almeno 20 cm di profondità	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
				I2.1.1.E.4 Per i fossi di cui al punto 1): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a 40 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e/o 20 cm di profondità	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.1 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

(A)
Si prende sempre come riferimento per il calcolo della riduzione l'importo previsto per il fosso di cui al punto 1) a prescindere dalle dimensioni rilevate in sede di accertamento [es. richiesto fosso di cui al punto 3), accertato fosso con dimensioni di cui al punto 2): la riduzione è comunque calcolata come differenza tra l'importo previsto per il fosso di cui al punto 3) e l'importo previsto per il fosso di cui al punto 1)].

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.1.F In ogni anno del periodo di impegno il fosso deve rimanere pieno d'acqua nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera e l'asciutta di pre-raccolta. Anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nel fosso oggetto di impegno almeno dal 30 maggio.	In loco [Visivo / Documentale (nel caso in cui il richiedente disponga autonomamente dell'acqua, verificare i titoli autorizzativi)]]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso non è pieno di acqua nel periodo intercorrente tra la sommersione iniziale della camera (o almeno dal 30 maggio) e l'asciutta di pre-raccolta	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi [vedasi note (2) e (3) dell'EC I1.1.C]
I2.1.1.G Il beneficiario deve predisporre una planimetria catastale delle camere di risaia oggetto di impegno, aggiornata annualmente qualora necessario, in cui sia riportata la localizzazione e la lunghezza dei fossi da mantenere allagati e la localizzazione degli argini inerbiti.	In loco [Visivo / Documentale (planimetria)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La planimetria è assente o incompleta o non adeguata (planimetria non corrispondente alla realtà di campo)	SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: - media: planimetria incompleta o non adeguata - alta: planimetria assente Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.1.H Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sui fossi oggetto dell'intervento, fatte salve circostanze particolari e impreviste tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità dei fossi, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.	In loco [Visivo / Documentale (comunicazioni inviate all'ufficio istruttore)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Durante il ciclo colturale del riso sono stati effettuati interventi sui fossi oggetto di impegno, senza il dovuto preavviso all'Ufficio istruttore	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		

Impegno I2.1.2	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.2.A L'argine inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con quello lungo il quale è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di argini inerbiti all'interno della camera di risaia dove è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno della Sotto azione 2.1	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: alta Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.2.B In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'argine è stato seminato con specie non autoctone	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: bassa Durata: bassa		
I2.1.2.C Sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sull'argine oggetto di impegno sono stati effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio con mezzi meccanici	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		
				Sull'argine oggetto di impegno sono stati effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio con erbicidi	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni</u>

Sotto azione 2.2 – risaia in sommersione non coltivata

Impegno I2.2.1	Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.1 Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie oggetto di impegno risulta coltivata o utilizzata per acquacoltura	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI di Sotto azione 2.2	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

Impegno I2.2.2	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.2 La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)	In loco [Visivo / Documentale (nel caso in cui il richiedente disponga autonomament e dell'acqua, verificare i titoli autorizzativi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie oggetto di impegno non è mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi [vedasi note (2) e (3) dell'EC I1.1.C]

Impegno I2.2.3	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione, sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO1 - Registrazione delle fertilizzazioni fosfatice sul quaderno di campagna. CGO2 - Relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. RM fert - Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.3.A Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti.	In loco [Visivo / Documentale (Registro delle concimazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, sono stati utilizzati fertilizzanti	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se uso di fertilizzanti contenenti fosforo senza registrazione (1) o uso di fertilizzanti contenenti azoto per aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati ai sensi del Regolamento 10R del 2007 (2) e contestuale mancato rispetto degli obblighi previsti (3)</u>

(1)
CGO1 - Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

(2)
Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (**SAU**) in **conduzione** ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

(3)
CGO 2 - Il **CGO2**, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. Le aziende tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2007, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.
Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle su indicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.3.B Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.	In loco [Visivo / Documentale (Registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, sono stati utilizzati prodotti fitosanitari	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni</u>
I2.2.3.C Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è stato effettuato il controllo meccanico della vegetazione nel periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Impegno IA.Gen	Gli impegni aggiuntivi devono essere attuati <i>in almeno due anni</i> del periodo di impegno quinquennale, su superfici che possono variare da un anno all'altro.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.Gen Attuare l'impegno aggiuntivo <i>in almeno due anni</i> del periodo di impegno quinquennale	Amministrativo [Informatico / Documentale (Verifica dell'esito dei controlli in loco)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'impegno aggiuntivo – richiesto nella domanda di aiuto – non è stato mai attuato o è stato attuato solo una volta nel periodo di impegno quinquennale	SOI dell'impegno aggiuntivo interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo (se l'impegno è attuato una sola volta nel quinquennio)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'unico anno di attuazione dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	(1) (2)				Tutta la SOI dell'impegno base spettante nell'ultimo anno di impegno	Riduzione del pagamento del premio spettante nell'ultimo anno di impegno, secondo GED Entità: - bassa: impegno aggiuntivo attuato una sola volta nel quinquennio di impegno - alta: impegno aggiuntivo mai attuato nel periodo di impegno Gravità: come entità Durata: alta		

- (1) La verifica viene svolta nell'ultimo anno dell'impegno base.
- (2) Qualora il beneficiario abbia richiesto nella domanda di aiuto più di un impegno aggiuntivo, le riduzioni previste vanno calcolate singolarmente per ciascun impegno aggiuntivo e cumulate tra loro.

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

Impegno IA.1	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; 2. "sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.1.A Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il terreno è stato lavorato dopo la raccolta del riso e la fine di febbraio	SOI di impegno aggiuntivo IA.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.1	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
IA.1.B Effettuare la trebbiatura con uno dei metodi previsti dal bando.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il riso è stato trebbiato con metodi diversi da quelli previsti dal bando	SOI con impegno aggiuntivo IA.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.1	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Sommersione invernale delle risaie

Impegno IA.2	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.A Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella camera di risaia, durante il periodo di sommersione lo strato d'acqua è assente	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				(1)	SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
				Nella camera di risaia, durante il periodo di sommersione, viene riscontrato uno strato d'acqua profondo meno di 5 cm	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo e dell'impegno base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
IA.2.B Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella camera di risaia, la sommersione è stata mantenuta per meno di 60 giorni	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

(1)
In caso di controllo in loco nei 60 giorni successivi alla data di inizio sommersione comunicata, se lo strato d'acqua è assente si considera interruzione di impegno, in quanto l'impegno non è stato mantenuto almeno per 60 giorni.
Lo stesso dicasi per le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione, se il periodo di sommersione indicato è inferiore a 60 giorni.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.C Comunicare in anticipo all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo / Documentale (verifica con le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio del periodo di sommersione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio del periodo di sommersione, ma prima della fine	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine del periodo di sommersione	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.D Alla comunicazione di inizio periodo di sommersione deve essere allegata: - l'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o - la dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (attestazione del Consorzio, dichiarazione disponibilità, autorizzazione all'uso dell'acqua laddove previsto)] (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione di inizio periodo di sommersione priva di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 della comunicazione di inizio periodo di sommersione interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	<u>Amministrativo</u> (2)				Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: alta Durata: come entità		

(1) Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. Verificare la concessione in caso di pozzi, acque sorgive (ivi compresi i fontanili), prelievi di acque superficiali, licenze di attingimento (uso temporaneo).

(2) Il controllo amministrativo circa la verifica dell'impegno della sommersione invernale deve essere effettuato tramite la documentazione allegata alla comunicazione.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.E Tutti gli appezzamenti associati all'impegno aggiuntivo IA.2 nella domanda annuale devono essere oggetto di una comunicazione di avvio della sommersione invernale.	<u>Amministrativo</u> [Informatico / Documentale (Verifica con le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno o con Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente: inferiore o uguale al 80%	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
	In loco [Visivo]			SOI con impegno aggiuntivo IA.2 non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno o con Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente: superiore all'80%	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici

Impegno IA.3	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA3.A Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi	In loco [Visivo / Documentale (Registro del trattamento)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sugli argini della superficie oggetto di impegno, sono stati utilizzati erbicidi	SOI con impegno aggiuntivo IA.3 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <u>solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni</u>
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.3	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
IA3.B Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sugli argini della superficie oggetto di impegno, è stato effettuato il controllo meccanico della vegetazione nel periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	SOI con impegno aggiuntivo IA.3 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.3	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		



SRA 06 – ACA6 – COVER CROPS

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l'art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Le seguenti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA06-ACA6 si applicano a partire dall'annualità di impegno 2025, fatto salvo eventuali specifiche riportate nelle note di ciascun elemento di controllo.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

SRA06 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati
CR02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
SRA06 – Criteri di ammissibilità	
CR04	La superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo)
CR05	La superficie minima oggetto di impegno deve essere di almeno 2 ettari
CR06	Non sono ammissibili a premio le superfici condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR04 La SOI deve condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo)	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR06 Non sono ammissibili a premio le superfici condotte con metodo di agricoltura biologica	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / ABIO	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Impegno I01.1	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 06 - La BCAA 06 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.A Seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino e curarne la buona riuscita	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza totale della documentazione di acquisto della semente	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se, in assenza dell'erbaio, non sono presenti anche i residui della coltura precedente nel periodo previsto dalla BCAA 06
				In presenza della documentazione di acquisto, non adeguata copertura del terreno: presenza dell'erbaio con copertura del terreno <50% o assenza dell'erbaio	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
				Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% Gravità: come entità Durata: come entità			
I01.1.B L'erbaio da sovescio non deve coincidere con la coltura principale dell'anno successivo	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove l'erbaio da sovescio coincide con la coltura principale dell'anno successivo (1) : inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Il mancato rispetto dell'impegno viene rilevato con la domanda dell'anno successivo. L'applicazione della riduzione / esclusione deve essere fatta a carico della domanda oggetto dell'inadempienza	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 1% e fino al 10% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI dove l'erbaio da sovescio coincide con la coltura principale dell'anno successivo (1) : superiore al 40%	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

4 / 14

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.C Mantenere l'erbaio in campo almeno fino al termine previsto dal bando	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove l'erbaio è stato terminato / disattivato prima del termine previsto dal bando: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) solo se, in assenza dell'erbaio, non sono presenti anche i residui della coltura precedente nel periodo previsto dalla BCAA 06
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI dove l'erbaio è stato terminato / disattivato prima del termine previsto dal bando: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I01.1.D.1 Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e i terreni interessati	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale al 80%	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80%	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.D.2 Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e i terreni interessati	<u>Amministrativo</u>	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di lavorazione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	[Informatico]							
	<u>In loco</u>							
	[Visivo]							
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio delle operazioni di lavorazione, ma prima della fine	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine delle operazioni di lavorazione	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

Impegno I01.2	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 06 - La BCAA 06 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

In caso di mancato rispetto dell'impegno – sulla base del controllo in loco [visivo e/o documentale] - si applica quanto previsto per l'elemento di controllo I01.1.A e I01.3.B.

Impegno I01.3	Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 6 - La BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3.A Il beneficiario deve conservare le fatture di acquisto della semente per tutto il periodo di impegno	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza totale della documentazione di acquisto della semente relativa a ciascuna annualità di impegno	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Presenza della documentazione di acquisto della semente relativa a ciascuna annualità di impegno	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.3.B		
I01.3.B Devono essere rispettate le quantità minime di seme	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di una quantità di seme ad ettaro pari o superiore al 50% di quanto previsto dalla tabella riportata nel bando o, in caso di utilizzo di altre essenze o di miscugli preconfezionati, della quantità minima indicata dal produttore	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: quantità di seme utilizzato è compresa tra il 90% e l'80% delle quantità di riferimento; Media: quantità di seme utilizzato è inferiore all'80% e fino al 65% delle quantità di riferimento; Alta: quantità di seme utilizzato è inferiore al 65% e fino al 50% delle quantità di riferimento Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Utilizzo di una quantità di seme ad ettaro inferiore al 50% di quanto previsto dalla tabella riportata nel bando o, in caso di utilizzo di altre essenze o di miscugli preconfezionati, della quantità minima indicata dal produttore	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3.C La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una quantità inferiore o pari all'80% della semente totale utilizzata non è conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 (2)	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: quantità di seme utilizzato non conforme (rispetto alla quantità totale) > dell'10% e fino al 20% Media: quantità di seme utilizzato non conforme (rispetto alla quantità totale) > del 20% e fino al 40% Alta: quantità di seme utilizzato non conforme (rispetto alla quantità totale) > del 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Più dell'80% della semente totale utilizzata non è conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 (2)	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento per ciascuna annualità di accertamento	(Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno)	
I01.3.D Deve essere garantita la densità della copertura vegetale ottenuta	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non adeguata copertura del terreno	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.A		

(2) Il calcolo è eseguito sul totale della semente utilizzata, a prescindere dal rispetto delle quantità minime.

Impegno I01.4	Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 6 - La BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione																				
Colture a ciclo primaverile estivo o in secondo raccolto:																												
I01.4.A Tra la data di raccolta e la semina dell'erbaio non devono trascorrere più di 20 giorni	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Tra la data di raccolta e la semina dell'erbaio sono trascorsi più di 20 giorni (verifica dalle comunicazioni di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 50% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 50% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)																				
I01.4.B La semina deve avvenire entro il termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente)	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La semina dell'erbaio è stata effettuata dopo il termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente), ma non oltre il 16° giorno successivo :verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e delle fatture di acquisto della semente	SOI interessata dalla violazione (1)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità <table><tr><td></td><td colspan="3">% di SOI interessata dalle semine oltre il termine</td></tr><tr><td>Giorni di ritardo</td><td>>10% e fino al 40%</td><td>>40% e fino al 70%</td><td>>70%</td></tr><tr><td>da 1 a 5 giorni</td><td>Bassa</td><td>Bassa</td><td>Media</td></tr><tr><td>da 6 a 10 giorni</td><td>Bassa</td><td>Media</td><td>Alta</td></tr><tr><td>da 11 a 16 giorni</td><td>Media</td><td>Alta</td><td>Alta</td></tr></table> Gravità: media Durata: come entità		% di SOI interessata dalle semine oltre il termine			Giorni di ritardo	>10% e fino al 40%	>40% e fino al 70%	>70%	da 1 a 5 giorni	Bassa	Bassa	Media	da 6 a 10 giorni	Bassa	Media	Alta	da 11 a 16 giorni	Media	Alta	Alta		solo se, in assenza dell'erbaio, non sono presenti anche i residui della coltura precedente nel periodo previsto dalla BCAA 06
					% di SOI interessata dalle semine oltre il termine																							
Giorni di ritardo	>10% e fino al 40%	>40% e fino al 70%	>70%																									
da 1 a 5 giorni	Bassa	Bassa	Media																									
da 6 a 10 giorni	Bassa	Media	Alta																									
da 11 a 16 giorni	Media	Alta	Alta																									
La semina dell'erbaio è stata effettuata dopo il 16° giorno successivo al termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente): verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e delle fatture di acquisto della semente	SOI interessata dalla violazione (1)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno																									

(1) Se nella Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo il periodo indicato per la semina dell'erbaio cade a cavallo delle date indicate per l'applicazione della riduzione / esclusione, la SOI interessata dalla violazione viene rapportata ai giorni oltre i termini previsti.
Es. Termine previsto dal bando 15 ottobre; data di inizio delle operazioni in campo 10 ottobre; data di fine prevista delle operazioni in campo 22 ottobre; superficie totale interessata 10 ha.
Giorni totali delle operazioni in campo 13, di cui giorni oltre al termine previsto dal bando 7. SOI interessata dalla violazione = (10 / 13) x 7 = 5,38 ha.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione																				
Colture a ciclo autunno-vernino:																												
I01.4.C Tra la data di raccolta e la semina dell'erbaio lasciare in campo le stoppie	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza delle stoppie nel periodo antecedente alla semina dell'erbaio	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 50% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 50% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)																				
I01.4.D La semina deve avvenire entro il termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente)	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La semina dell'erbaio è stata effettuata dopo il termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente), ma non oltre il 16° giorno successivo :verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e delle fatture di acquisto della semente	SOI interessata dalla violazione (1)	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità <table><tr><td colspan="4">% di SOI interessata dalle semine oltre il termine</td></tr><tr><td>Giorni di ritardo</td><td>>10% e fino al 40%</td><td>>40% e fino al 70%</td><td>>70%</td></tr><tr><td>da 1 a 5 giorni</td><td>Bassa</td><td>Bassa</td><td>Media</td></tr><tr><td>da 6 a 10 giorni</td><td>Bassa</td><td>Media</td><td>Alta</td></tr><tr><td>da 11 a 15 giorni</td><td>Media</td><td>Alta</td><td>Alta</td></tr></table> Gravità: media Durata: come entità	% di SOI interessata dalle semine oltre il termine				Giorni di ritardo	>10% e fino al 40%	>40% e fino al 70%	>70%	da 1 a 5 giorni	Bassa	Bassa	Media	da 6 a 10 giorni	Bassa	Media	Alta	da 11 a 15 giorni	Media	Alta	Alta		solo se, in assenza dell'erbaio, non sono presenti anche i residui della coltura precedente nel periodo previsto dalla BCAA 06
				% di SOI interessata dalle semine oltre il termine																								
Giorni di ritardo	>10% e fino al 40%	>40% e fino al 70%	>70%																									
da 1 a 5 giorni	Bassa	Bassa	Media																									
da 6 a 10 giorni	Bassa	Media	Alta																									
da 11 a 15 giorni	Media	Alta	Alta																									
La semina dell'erbaio è stata effettuata dopo il 16° giorno successivo al termine previsto dal bando (tenuto conto di eventuali proroghe concesse annualmente): verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e delle fatture di acquisto della semente	SOI interessata dalla violazione (1)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno																									

(1) Vedasi nota all'EC I01.4.B

Impegno I01.5	È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 6 - La BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente CGO 7 - Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.5 Utilizzo di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Devitalizzazione della coltura senza utilizzare mezzi meccanici su superfici dove non è attuata la semina su sodo	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.6.C		

Impegno I01.6	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura. Il presente divieto non compromette la deroga di cui all'impegno 5.
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 6 - La BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente GCO 1 - Il CGO 1 disciplina all'impegno b) la registrazione sul quaderno di campagna delle fertilizzazioni con sostanze contenenti fosforo, al fine di prevenire il deterioramento della qualità delle acque dovuto a fonti diffuse di inquinamento da fosfati. GCO 2 - Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. CGO 7 - Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta. RM Fert - L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.6.A Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale] (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di fertilizzanti di tipo chimico (dalla pre-semina alla devitalizzazione dell'erbaio)	SOI interessata dalla violazione (SOI interessata dall'utilizzo di fertilizzanti di tipo chimico)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se assenza di registrazioni, ove previste
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 60% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 60% Gravità: media Durata: come entità		

(1)

CGO1 - Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

GCO 2 - Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. Le aziende tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2007, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle su indicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.6.B Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (esclusi i diserbanti)	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di prodotti fitosanitari, esclusi i diserbanti, durante il ciclo vegetativo dell'erbaio	SOI interessata dalla violazione (SOI interessata dall'utilizzo di prodotti fitosanitari, esclusi i diserbanti)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) solo se, utilizzo di prodotti fitosanitari senza rispetto delle prescrizioni di etichetta
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 60% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 60 Gravità: media Durata: come entità		
I01.6.C Divieto di impiego di diserbanti	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di diserbanti dalla pre-semina alla devitalizzazione dell'erbaio, fatto salvo la deroga prevista per l'esclusiva devitalizzazione dell'erbaio abbinato alla semina su sodo	SOI interessata dalla violazione (SOI interessata dall'utilizzo di diserbanti)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) solo se, utilizzo di prodotti fitosanitari senza rispetto delle prescrizioni di etichetta
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 60% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 60 Gravità: come entità Durata: come entità		

Impegno I01.7	Divieto di pascolamento.
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 06 - La BCAA 06 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.7 Divieto di pascolamento e di raccogliere ed asportare la coltura di copertura	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove l'erbaio da sovescio è stato asportato o pascolato: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione (SOI dove l'erbaio è stato asportato o pascolato)	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) solo se, in assenza dell'erbaio, non sono presenti anche i residui della coltura precedente nel periodo previsto dalla BCAA 06
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: media Durata: come entità		
				SOI dove l'erbaio da sovescio è stato asportato o pascolato: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	



SRA 03– ACA3 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI: AZIONE 2

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l'art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Ai fini del rispetto degli impegni, le colture secondarie devono essere dichiarate in fascicolo di Anagrafe Agricola.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

SRA03.2 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati
SRA03.2 – Criteri di ammissibilità	
CR04	L'intervento è applicabile su superfici a seminativo
CR05	I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro
CR06	Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono ammissibili all'aiuto anche i prati avvicendati nell'anno di semina, mentre restano escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche
CR07	Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	<u>Amministrativo</u> [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR04 La SOI deve condotta a seminativo	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	<u>Amministrativo</u> [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR06 Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	<u>Amministrativo</u> [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR07 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	<u>Amministrativo</u> [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
		<u>In loco</u> [Visivo]						

IMPEGNI

Impegno I3.2.1	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza > 10%							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.1.A La minima lavorazione (MT) e/o la lavorazione a bande (ST) deve interessare tutta la SOI	In loco [Visivo / Documentale (registro delle operazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non interessata dall'applicazione di MT o ST: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI non interessata dall'applicazione di MT o ST: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.1.B Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno (1)	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra il registro delle operazioni e la data di trasmissione della Comunicazione di avvio delle operazioni di lavorazione)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di lavorazione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio delle operazioni di lavorazione, ma prima della fine	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine delle operazioni di lavorazione	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

(1)
Le esclusioni / riduzioni vanno applicate su tutte le comunicazioni preventive non inviate nei tempi previsti.

Es. coltura principale oggetto di comunicazione preventiva inviata nei tempi e coltura secondaria con comunicazione preventiva non inviata nei tempi: per quest'ultima comunicazione si applica l'esclusione / riduzione

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.1.C Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (registro delle operazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore al 80% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I3.2.1.D La comunicazione va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla SOI (1) (2)	<u>Amministrativo</u> [Documentale (confronto tra le Comunicazioni di avvio delle operazioni di lavorazione e le colture principali / secondarie dichiarate in Fascicolo di Anagrafe)] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra il registro delle operazioni e la Comunicazione di avvio delle operazioni di lavorazione)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per tutti gli interventi svolti nell'anno	SOI interessata dalla violazione	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I3.2.1.C		

(1) L'assenza di comunicazione anche per un solo intervento svolto nel corso dell'anno va considerata come assenza di comunicazione per la SOI interessata.
Es. coltura principale oggetto di comunicazione e coltura secondaria non oggetto di comunicazione corrisponde all'assenza di comunicazione, anche per la coltura principale.
Viceversa, vedasi l'esempio di cui al punto (2).

(2) Nel caso di coltura principale dichiarata in fascicolo a semina autunno-vernina è necessario verificare la presenza di una comunicazione di avvio operazioni in campo effettuata nell'annualità di impegno precedente, compatibile con l'epoca di semina.
Es. nel 2025 coltura principale orzo e coltura secondaria mais: il mais è stato oggetto di avvio operazione in campo (per cui risulta che le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio operazioni di semina durante la relativa annualità), mentre l'orzo è stato seminato nell'autunno 2024 senza alcuna comunicazioni di avvio operazioni di lavorazione.
In questo caso, la sanzione va applicata sull'annualità di impegno 2024.

Impegno I3.2.2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza > 10%

In caso di mancato rispetto dell'impegno – sulla base del controllo in loco [visivo e/o documentale] - si applica quanto previsto per l'elemento di controllo I3.2.1.A

Impegno I3.2.3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 06 - La BCAA 06 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di stoppie e residui nel periodo successivo al raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie e la semina della coltura successiva. Nel caso di ST, le stoppie e i residui colturali dovranno essere sempre lasciati in campo, nella striscia non interessata dalla lavorazione	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 50% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 50% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se assenza sia di vegetazione spontanea o residui colturali nel periodo previsto dalla BCAA 06

Impegno I3.2.4	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (registro delle operazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009: superiore al 50% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino all'35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		
					Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Impegno I3.2.5	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza > 10%

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.5 E' consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori previa autorizzazione	In loco [Visivo / Documentale (registro delle operazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati decompattatori e/o ripuntatori, senza la preventiva autorizzazione: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino all'35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI sulla quale sono stati utilizzati decompattatori e/o ripuntatori, senza la preventiva autorizzazione: superiore al 50% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Impegno I3.2.6	Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari)
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza > 10%

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.2.6.A Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture	In loco [Visivo / Documentale (confronto tra il registro delle operazioni e le comunicazioni di avvio delle lavorazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	SOI non interessata dall'applicazione di MT o ST per tutte le colture presenti (principali, secondarie e intercalari)	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I3.2.1.D		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05
I3.2.6.B Tenuta del Registro operazioni di campo	In loco [Visivo / Documentale (confronto tra il registro delle operazioni e le comunicazioni di avvio delle lavorazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	Assenza del registro delle operazioni di campo	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Incompleta tenuta del registro delle operazioni di campo [mancata registrazione di una o più operazioni; una o più registrazioni effettuate in ritardo; mancanza di uno o più elementi obbligatori per ciascuna registrazione (data, appezzamento, ecc.)	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		
I3.2.6.C Conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la documenta-zione in caso di ricorso a contoterzisti (1)	In loco [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	Assenza della documentazione relativa al ricorso a contoterzisti	SOI interessata dall'applicazione della MT o ST tramite contoterzi	Esclusione dal pagamento della SOI inadempiente per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	

(1) Nel caso di ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali **devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto.**